

27 giugno 2020

Categorie: **Finanziaria > Covid - 19**

## Contributo a Fondo Perduto: il sistema sanzionatorio penale

*Autore: Giuseppe Avanzato*

Nonostante l'agevolazione del Contributo a Fondo Perduto, stabilita dall'art. 25 - D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) nasca con la finalità di compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici nel nostro Paese a seguito del Covid-19, tuttavia, il legislatore ha previsto pesanti sanzioni penali in caso di autocertificazione antimafia falsa ed indebita percezione dello stesso.

È prevista la **reclusione da due a sei anni** nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 25 cit., dai riscontri effettuati dall'Agenzia delle Entrate a carico del soggetto che ha rilasciato l'autocertificazione di regolarità antimafia scaturisca la **sussistenza di una causa ostativa**, ovvero, che il richiedente sia sottoposto a provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 5 - D.Lgs. 159/2011 (misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale) o a condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per taluno dei delitti consumati o tentati elencati all'art. 51, co. 3-bis c.p.p. (ad esempio violazione disciplina sull'immigrazione).

**Le ipotesi di indebita percezione-** Inoltre, nell'ipotesi di avvenuta **indebita percezione**, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, si applica la pena prevista dall'**art. 316-ter c.p.**, norma che si caratterizza per avere una natura plurioffensiva, prevedendo che colui che commette il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato risponderà sia della falsità delle dichiarazioni o dei documenti presentati (o della mancanza delle informazioni dovute), sia del carattere indebito dell'erogazione con la "**la reclusione da sei mesi a tre anni. [...]**".

Ora, secondo quanto statuito da costante giurisprudenza (Cfr. Cass. pen., S.U., 19 aprile 2007, n. 16568; Cass. pen., S.U., 16 dicembre 2010, n. 7537), il predetto reato prescinde dall'esistenza di artifici o raggiri, dall'induzione in errore e dall'esistenza di un danno patrimoniale.

Infatti, gli elementi costituenti la fattispecie criminosa in esame sono rappresentati dall'utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere (ovvero l'omissione di informazioni dovute) da cui derivi il conseguimento indebito di erogazioni da parte dello Stato.

La disposizione in commento poi, al secondo comma, prevede che in funzione dell'entità della misura agevolativa indebitamente percepita, **se la predetta somma è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica solo la sanzione amministrativa variabile da 5.164,00 a 25.822,00 euro.**

**"Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito"**, specifica l'ultima parte del comma 2, il suddetto inciso contiene un principio di "favor rei", applicabile a "tutti" i destinatari della norma.

Quanto a quest'ultimo comma, in particolare, la norma è stata oggetto di varie interpretazioni da parte della Corte di Cassazione, Sez. Penale, la più significativa è la pronuncia n. 38292 del 21 settembre 2015, con la quale i **giudici**

**penali** in relazione al caso specifico dell'art. 316-ter secondo comma, hanno disconosciuto l'applicabilità dell'art. 44 c.p. (che definisce la condizione obiettiva di punibilità, ovvero al verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto) **sancendo che, oltre al superamento della soglia, occorre anche l'intento ad ottenere indebitamente la somma**, giungendo all'importante conclusione che: "nell'ipotesi in questione, la configurabilità del reato richiede il dolo e cioè la "rappresentazione e volontà" di percepire una somma "superiore a Euro 3.999,96", altrimenti il fatto non costituisce reato e non potrà che integrare un illecito amministrativo".

Alla luce di quanto sopra esposto, appare, dunque, evidente che la configurabilità del reato di cui all'art. 316-ter c.p. richiede di accertare se "chiunque" abbia agito con gli "artifici" indicati dalla norma (utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omissione di informazioni) **"abbia voluto conseguire indebitamente"** erogazioni del tipo indicato dalla norma, in "misura superiore a Euro 3.999,96", soglia oltre la quale la condotta assume rilevanza penale e, dunque, comporta la reclusione da **sei mesi a tre anni**.

Ritornando alla fattispecie che ci occupa, ne consegue che **laddove l'importo del contributo a fondo perduto erogato superi la soglia 3.999,96 Euro, occorre l'ulteriore prova dell'intento di "indebita percezione", prima che possa applicarsi la pena della reclusione**.

In conclusione, dal quadro normativo che precede discende chiaramente che i soggetti interessati alla richiesta del contributo dovranno ben valutare la convenienza ad accedere a tale misura, poiché in mancanza delle condizioni legittimanti saranno sottoposti a non indifferenti responsabilità.

**Diretta Live** **ISA: ASPETTI OPERATIVI**

**9 Luglio 2020** dalle 15.30 alle 17.30  
Durata: **2 Ore (2 cfp)**

**Scopri di più**

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: [info@fiscal-focus.it](mailto:info@fiscal-focus.it)